



Provincia di Modena

*È copia conforme ad originale depositata agli atti di questa Provincia*



*Lucia Morretti*

**Variante al PTCP inerente le zone interessate da  
stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi  
del D.M. 09.05.2001 e del D.Lgs. 334/99**

## **NORME DI ATTUAZIONE**

Adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n° 177 del 26/11/03



AREA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA



## **ART. 74 DIRETTIVE PER LA REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE DELLE ZONE SOGGETTE AL RISCHIO DI INCIDENTI INDUSTRIALI**

1. In applicazione del D.M. 9 maggio 2001 (*Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente*), il PTCP, con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99 (*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*), persegue gli obiettivi di:

- garantire l'incolumità dei cittadini
- garantire la protezione delle risorse naturali e ambientali
- aumentare i livelli di sicurezza sul territorio in ossequio al principio di precauzione

Costituiscono elaborati di riferimento:

1. le direttive di cui al presente articolo
  2. gli indirizzi operativi per i Comuni Appendice n. 3 del Quadro Conoscitivo
  3. numero 3 tavole contrassegnate dal n. 12, redatte alla scala 1:50.000 sulla base della Carta Topografica Regionale e individuate come "Carta della compatibilità ambientale per gli stabilimenti a rischio di incidente";
  4. l'allegato 1 (Quadro Conoscitivo) "Inquadramento urbanistico, ambientale e territoriale" relativo agli stabilimenti industriali esistenti ex artt. 6 e 8 D.Lgs.334/99;
  5. l'allegato 2 (Quadro Conoscitivo) "Inquadramento urbanistico, ambientale e territoriale" relativo agli stabilimenti industriali esistenti ex art. 5 comma 3 D.Lgs.334/99;
  6. le schede informative degli stabilimenti industriali a rischio contenute nel Quadro Conoscitivo
  7. Glossario (Appendice 2) allegato al Quadro Conoscitivo
2. Le presenti direttive riguardano le zone che sono o possono essere interessate da possibili scenari incidentali connessi alla localizzazione di:
- A: - stabilimenti industriali definiti ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 334/99;  
- stabilimenti industriali definiti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 334/99;
- B: - stabilimenti industriali definiti ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 334/99 limitatamente agli indirizzi di cui al commi 16 e 17 del presente articolo;
- C: - eventuali ulteriori stabilimenti che dovessero risultare dalla definizione delle aree ad elevata concentrazione industriale (art. 13 del D.Lgs. 334/99) e di possibilità di generazione dell'effetto domino (art. 12 del D.Lgs. 334/99);
3. Per gli stabilimenti industriali di cui alla lettera A del precedente 2° comma, i Comuni sono tenuti ad adottare, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici generali o con Variante integrativa agli stessi, un apposito Elaborato Tecnico inerente al "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)", relativo al controllo dell'urbanizzazione, redatto secondo le indicazioni riportate nell'Allegato al D.M.9/5/01.
4. Per gli stabilimenti industriali di cui alla lettera B del precedente 2° comma i Comuni possono effettuare specifica valutazione nell'Elaborato Tecnico inerente al "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)", relativo al controllo dell'urbanizzazione, redatto secondo le indicazioni riportate nell'Allegato al D.M. 9/5/01.
5. I Comuni possono valutare la localizzazione di nuovi stabilimenti industriali ex art. 6 e 8 D.Lgs.334/99 con gli stabilimenti industriali di cui alla lettera C del precedente 2° comma.
6. L'Elaborato Tecnico (RIR) di cui al comma precedente dovrà individuare e disciplinare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione in quanto interessate da:
- insediamento di nuovi stabilimenti;
  - modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

- nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Ove il Comune non abbia predisposto l'Elaborato Tecnico ed adottato la variante urbanistica, l'insediamento di nuovi stabilimenti è soggetto alle disposizioni transitorie previste dal quadro legislativo nazionale, nello specifico, le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono soggette al parere tecnico dell'autorità competente di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

7. Le direttive di cui al presente articolo stabiliscono i criteri che i Comuni sono tenuti a rispettare per l'esecuzione della Valutazione di compatibilità ambientale e territoriale nell'ambito del suddetto Elaborato Tecnico inerente al "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)", di cui al D.M. 9 maggio 2001, assumendo prioritariamente gli "Elementi territoriali e ambientali vulnerabili" individuati dal PTCP negli elaborati dei commi dal 3 al 6, e per la valutazione della compatibilità con le infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche.

#### 8. Criteri di valutazione della compatibilità territoriale

Per il D.M. 9/5/01 la compatibilità territoriale dello stabilimento con il territorio circostante va valutata in base alla sovrapposizione cartografica degli elementi territoriali vulnerabili categorizzati come da tabella 1, con l'involuppo delle aree di danno, come evidenziato dalle successive tabelle 2 e 3 che riportano le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti valide per la predisposizione degli strumenti di pianificazione (tab.2) e valide per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica (tab.3).

Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano quindi le distanze misurate dal centro di pericolo interno allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente considerate.

**Tabella 1 - Categorie territoriali**

<b>Categorie territoriali</b>	
<b>CATEGORIA A</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a <math>4,5 \text{ m}^3/\text{m}^2</math>.</li> <li>2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).</li> <li>3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).</li> </ol>
<b>CATEGORIA B</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra <math>4,5</math> e <math>1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2</math>.</li> <li>2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).</li> <li>3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).</li> <li>4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).</li> <li>5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso).</li> <li>6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).</li> </ol>
<b>CATEGORIA C</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra <math>1,5</math> e <math>1 \text{ m}^3/\text{m}^2</math>.</li> <li>2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).</li> <li>3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).</li> <li>4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).</li> </ol>
<b>CATEGORIA D</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra <math>1</math> e <math>0,5 \text{ m}^3/\text{m}^2</math>.</li> <li>2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..</li> </ol>
<b>CATEGORIA E</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a <math>0,5 \text{ m}^3/\text{m}^2</math>.</li> <li>2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.</li> </ol>
<b>CATEGORIA F</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Area entro i confini dello stabilimento.</li> <li>2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.</li> </ol>

**Tabella 2 - Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (valide per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica)**

Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti				
Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
$10^{-4} - 10^{-6}$	EF	DEF	CDEF	BCDEF
$10^{-3} - 10^{-4}$	F	EF	DEF	CDEF
$> 10^{-3}$	F	F	EF	DEF

**Tabella 3 - Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (valide per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica)**

Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti				
Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	EF	DEF	CDEF	BCDEF
$10^{-4} - 10^{-6}$	F	EF	DEF	CDEF
$10^{-3} - 10^{-4}$	F	F	EF	DEF
$> 10^{-3}$	F	F	F	EF

Le lettere riportate nelle caselle delle Tabelle 2 e Tabella 3 indicano le categorie territoriali descritte nella Tabella 1, mentre le categorie di effetti sono quelle riportate nell'intestazione delle singole colonne.

Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti sono definite dalla Tabella 2, mentre per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza della variante urbanistica si utilizzerà la Tabella 3.

Nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici soggetti all'articolo 8 del D.Lgs.334/99 possono costituire riferimento, oltre a quanto già definito dal presente articolo, i criteri di valutazione della compatibilità territoriale definiti nell'ambito delle disposizioni vigenti. In tal caso è utilizzabile un approccio di tipo deterministico, basato sulla ricerca della migliore tecnologia costruttiva dei depositi (quattro classi da I a IV in modo decrescente dal punto di vista dello standard tecnologico, vedi Tabella 4 e Tabella 5, come da tabelle IV/1 e IV/2 dei DM 20/10/1998 e 15/5/1996), e calcolato con un metodo indicizzato definito negli specifici decreti. Qualora le informazioni siano fornite in termini di scenari incidentali con valutazioni probabilistiche, si provvederà ugualmente ad utilizzare la Tabella 2 e la Tabella 3.

Per la verifica della compatibilità territoriale dei nuovi stabilimenti con il territorio circostante costituiscono comunque riferimento tutte le altre disposizioni delle presenti Norme.

**Tabella 4 - Categorie territoriali compatibili per depositi esistenti**

Classe del Deposito	Categoria di effetti			
	Elevata Letalità	Inizio Letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
I	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
II	EF	DEF	CDEF	BCDEF
III	F	EF	DEF	CDEF
IV	F	F	EF	DEF

**Tabella 5 - Categorie territoriali compatibili per depositi nuovi**

Classe del Deposito	Categoria di effetti			
	Elevata Letalità	Inizio Letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
I	EF	DEF	CDEF	ABCDEF
II	F	EF	DEF	BCDEF
III	F	F	EF	CDEF

9. Criteri di valutazione della compatibilità con le infrastrutture di trasporto e le reti tecnologiche

La valutazione di compatibilità dello stabilimento con le infrastrutture di trasporto va effettuata con riferimento ai luoghi di stazionamento di persone (caselli autostradali, aree di servizio, stazioni ferroviarie, etc.), nonché con riferimento alle infrastrutture viabilistiche di interesse sovra-comunale, quali autostrade e ferrovie già comprese nel PTCP vigente, in particolare con riferimento alla Tavola 9 del medesimo Piano.

Qualora le suddette infrastrutture interessino le aree di danno con compatibilità di tipo F ed EF, occorre garantire il coordinamento tra il Piano di Emergenza Interno dello stabilimento e le società di gestione delle infrastrutture (es. società autostrade, Ferrovie dello Stato, etc.) ove non sia già in atto un Piano di Emergenza Esterno che affronti specificatamente l'argomento.

Qualora le suddette infrastrutture interessino aree di danno con compatibilità di tipo F occorre anche richiedere al gestore dello stabilimento uno specifico studio di approfondimento che evidenzi le possibilità di riduzione del danno, sia in termini di prevenzione (riduzione delle probabilità di accadimento) che in termini di protezione (muri, barriere d'acqua o altro).

Il Comune interessato, di concerto con l'autorità di cui all'art. 21 D.Lgs. 334/99, provvederà quindi a verificare che tali misure siano effettivamente eseguite.

Con riferimento alle reti tecnologiche si applicano le medesime considerazioni (Piano di emergenza coordinato per F ed EF e analisi specifica di riduzione del rischio per F), ma solo per gli eventi di Incendio di pozza, Bleve, Fireball, Flash fire, UVCE, e non per "rilascio tossico" (vedi la Tabella 2 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001).

10. Criteri di valutazione della compatibilità ambientale

Per il D.M.9/5/01 la valutazione di compatibilità ambientale dello stabilimento con gli elementi ambientali vulnerabili si basa innanzitutto sulla definizione della categoria di danno ambientale da parte del gestore. Tale definizione avviene a seguito di valutazione sulla base delle quantità e delle caratteristiche delle sostanze, nonché delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello scenario incidentale. Le categorie di danno ambientale sono così definite:

**Tabella 6 - Categorie di danno ambientale**

Danno significativo	danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente nell'arco di due anni dall'inizio degli interventi stessi;
Danno grave	danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due anni dall'inizio degli interventi stessi

Al fine di valutare la compatibilità ambientale di stabilimenti esistenti con gli elementi vulnerabili l'ipotesi di "danno grave" prefigura incompatibilità.. In tal caso il Comune è tenuto a procedere ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del D.Lgs.334/99, invitando il gestore a trasmettere all'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1 dello stesso decreto legislativo le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale.

Negli altri casi, per valutare la compatibilità ambientale dello stabilimento si prosegue, con l'individuazione della sua classe di pericolosità ambientale.

A tale scopo il PTCP definisce tre classi di pericolosità ambientale degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti suddivise in base alla potenzialità e tipologia di inquinamento generabile sulle risorse ambientali.

Tale classificazione è definita in funzione delle sostanze pericolose presenti/prodotte nello stabilimento ed in particolare:

**Tabella 7 – Classi di pericolosità ambientale**

CLASSE DI PERICOLOSITÀ	TIPOLOGIA DI SOSTANZE PRESENTI
Elevata pericolosità ambientale	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99
Media pericolosità ambientale	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità inferiore alla soglia di cui alla colonna 2 parte 2 (ma superiori al 10% della stessa soglia) e/o presenza di sostanze tossiche (T/T+) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99
Bassa pericolosità ambientale	Casi rimanenti e sostanze F/F+/E/O o caratterizzate dalla frasi di rischio R10/R14/R29

In riferimento alle classi di pericolosità ambientale definite dalla Tabella 7 il PTCP individua le distanze intorno allo stabilimento che possono costituire fasce efficaci di riferimento entro le quali verificare la compatibilità ambientale degli stabilimenti con gli elementi ambientali vulnerabili circostanti (Tabella 7).

**Tabella 8 – Criterio di individuazione delle fasce di verifica della compatibilità ambientale**

CLASSE DI PERICOLOSITÀ	FASCIA ENTRO CUI OPERARE LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Elevata pericolosità ambientale	Entro 200 m
Media pericolosità ambientale	Entro 150 m
Bassa pericolosità ambientale	Entro 100 m

Qualora le aree di danno valutate per la compatibilità territoriale (e corrispondenti alle categorie di effetti relative al rilascio tossico per l'uomo) risultino maggiori di quelle indicate nella Tabella 8, verranno assunte le prime, e applicate limitatamente al caso di scenari incidentali di rilascio tossico



che possano ragionevolmente causare una ricaduta al suolo di inquinanti e contaminare il suolo e i corpi idrici superficiali e sotterranei. In particolare occorrerà valutare caso per caso se l'eventuale rilascio tossico, esaurita la fase acuta di rischio per la salute umana (e degli altri organismi viventi) si evolva in una dispersione senza ulteriori effetti, ovvero se è attesa la ricaduta e deposizione di componenti (particolato, principi attivi, etc.) in grado di causare un inquinamento significativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

11. Ai fini dell'applicazione dei Criteri di valutazione della compatibilità ambientale di cui al precedente comma, il PTCP definisce prioritariamente, con riferimento alle tavole di cui al precedente comma 3. punto3 del presente articolo, i sistemi, le zone e gli elementi del territorio provinciale da considerare vulnerabili e quindi non compatibili o compatibili solo a particolari condizioni con la presenza o il nuovo insediamento degli stabilimenti di cui alla lettera A del 2° comma ( e nei casi previsti ai successivi commi 16 e 17 per gli stabilimenti di cui alla lettera B del 2° comma) del presente articolo. I Comuni, in sede di elaborazione dell'Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)", assumeranno tali elementi e sono tenuti a sviluppare la valutazione di compatibilità ambientale anche con riferimento al reticolo idrografico minore ed alla localizzazione di pozzi idropotabili.

12. Sono zone precluse all'insediamento di stabilimenti produttivi in base a vincoli o limitazioni vigenti:

- le aree comprese nel sistema forestale e boschivo (art. 10 delle presenti Norme);
- le aree comprese nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, limitatamente alle "fasce di espansione inondabili" (art. 17a delle presenti Norme);
- le aree comprese nelle zone appartenenti ad invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 18 delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno di "calanchi peculiari" (a), di cui all'art.20B delle presenti Norme;
- le aree comprese all'interno di "calanchi tipici" (b), di cui all'art.20B delle presenti Norme;
- le aree interessate da "crinali spartiacque principali" (a), di cui all'art. 20C delle presenti Norme;
- le aree appartenenti a "complessi archeologici" o di "accertata e rilevante consistenza archeologica", di cui all'art.21A, 2° comma, lettere a e b1, delle presenti Norme;
- le aree comprese all'interno di zone di interesse storico testimoniale appartenenti al Sistema dei terreni interessati dalle "partecipanze" (art. 23A delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno di zone di tutela naturalistica (art. 25 delle presenti Norme);
- le aree comprese all'interno di zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art. 26 delle presenti Norme);
- le aree di possibile alimentazione delle sorgenti, come individuate nella Tav. n. 8 del P.T.C.P., di cui all'art.42 delle presenti Norme;
- le aree comprese in parchi regionali e riserve naturali, ai sensi della LR 11/1988 e succ. modif. limitatamente alle "Zone A e B", Riserve naturali;
- le aree comprese all'interno delle fasce fluviali di tipo A, B e B di progetto, dissesto (Fa, Fq, Ee, Eb) come individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume PO, ex lege 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Po per i territori di competenza;
- le aree comprese all'interno delle zone d'alveo dei corsi d'acqua individuati dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PSAI) per il bacino del Torrente Samoggia, ex lege 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, per i territori di competenza; le aree ricadenti in Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) classificate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PSAI) per il bacino del Torrente Samoggia, ex lege 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, per i territori di competenza;
- le aree individuate come aree ad elevato rischio idrogeologico dai rispettivi Piani di Bacino approvati dalle competenti Autorità di Bacino del Po e del Reno, per le aree ricadenti nell'ambito del bacino del T. Samoggia, ex lege 267/1998;
- le aree ricadenti entro perimetri approvati con specifica Delibera di Giunta Regionale, di abitati da trasferire o consolidare ex Legge 445/1908;
- le aree ricadenti entro perimetri di agli artt. 140 e 146 del D.lgs. 490/1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali";

13. Ulteriori zone precluse all'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ex artt. 6 e 8 D.Lgs. 334/99

Art. 17b	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua – Zone di tutela ordinaria
Art. 20Aa	Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Dossi di pianura – Paleodossi di accertato interesse
Art. 20Ab	Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Dossi di pianura – Dossi di ambito fluviale recente
Art. 20Bc	Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi – Forme sub-calanchive
Art. 27	Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
Art. 43	Direttive ed indirizzi in materia di sostenibilità degli insediamenti rispetto criticità idraulica del territorio (Ambito 1 – aree ad elevata pericolosità idraulica)
LR 32/88	Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo (zone che dispongono di concessione)
DPR 357/97	Conservazione degli habitat naturali (SIC Siti di Interesse Comunitario e ZPS Zone a Protezione Speciale)

14. Il PTCP individua inoltre, con riferimento alla Carta della compatibilità ambientale di cui al precedente comma 1.3, le seguenti disposizioni per l'insediamento degli stabilimenti di cui alla lettera A del precedente 2° comma:

- nelle “zone di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea (tipo A)”:
  - a. non sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Elevata;
  - b. sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Bassa. I nuovi stabilimenti caratterizzati da classe di pericolosità ambientale Media possono essere considerati compatibili, purché nella loro realizzazione siano adottati tutti gli accorgimenti di salvaguardia atti a minimizzare il rischio di inquinamento accidentale delle acque superficiali e sotterranee, quali presenza di bacini di contenimento, impermeabilizzazione dei bacini, carico e scarico dei prodotti inquinanti in area controllata ed impermeabilizzata, velocità e percorsi controllati dei mezzi, presenza di procedure operative dettagliate, dimostrata preparazione del personale, ecc
- nelle “zone di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea (tipo B)”:
  - a. sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Elevata purché nella loro realizzazione siano adottati tutti gli accorgimenti di salvaguardia atti a minimizzare il rischio di inquinamento accidentale delle acque superficiali e sotterranee, quali presenza di bacini di contenimento, impermeabilizzazione dei bacini, carico e scarico dei prodotti inquinanti in area controllata ed impermeabilizzata, velocità e percorsi controllati dei mezzi, presenza di procedure operative dettagliate, dimostrata preparazione del personale, ecc.
  - b. sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Bassa e Media.

15. Le rimanenti zone del territorio provinciale non ricomprese fra quelle indicate ai precedenti commi 12, 13 e 14 del presente articolo possono essere considerate compatibili per l'insediamento degli stabilimenti di cui alla lettera A del precedente 2° comma, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni contenute nelle presenti Norme, nonché delle disposizioni derivanti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

16. Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal Piano di Bacino del fiume Po ex L. 183/89 all'art. 38 ter. in merito agli stabilimenti a rischio esistenti.
17. I Comuni possono valutare nell'apposito Elaborato Tecnico inerente al "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" gli stabilimenti di cui alla lettera B del precedente 2° comma presenti sul territorio comunale qualora presentino aree di danno esterne allo stabilimento, verificando la loro compatibilità territoriale e promuovendo, ove necessario, interventi di mitigazione finalizzati alla riduzione delle aree di danno, o alla riduzione della letalità e della probabilità delle ipotesi incidentali, anche con il supporto di strumenti quali i programmi integrati di cui al punto 4 dell'Allegato al DM 9/5/01.  
I Comuni possono inoltre effettuare verifica di compatibilità ambientale qualora tali stabilimenti ricadano in classe di pericolosità ambientale "Media" e in "zone di compatibilità condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea (tipo A)" della Tav. 12 "Carta della compatibilità ambientale".
18. I Comuni, per i progetti di nuovi stabilimenti industriali di cui alla lettera B del precedente 2° comma verificano preventivamente dai dati la presenza di aree di danno esterne allo stabilimento e in caso positivo possono effettuare verifica di compatibilità territoriale e definire misure finalizzate alla riduzione delle aree di danno, o alla riduzione della letalità e della probabilità delle ipotesi incidentali. Per gli stabilimenti ricadenti in classe di pericolosità ambientale Media e in "zone di compatibilità condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea (tipo A)" i Comuni possono effettuare la verifica di compatibilità ambientale.
19. L'insediamento di nuovi stabilimenti industriali di cui alla lettera B del precedente 2° comma è comunque vietato nelle "zone di incompatibilità ambientale assoluta, precluse all'insediamento di stabilimenti produttivi in base a vincoli o limitazioni vigenti", come individuate nella Tavola 12 del PTCP.
20. I Comuni possono prevedere nell'Elaborato RIR una fascia di rispetto nell'intorno degli stabilimenti industriali a rischio di incidenti rilevanti ex artt. 6 e 8 D.Lgs. 334/99, quale zona di tutela all'interno della quale consentire interventi limitati alla manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'esistente, impianti tecnologici e infrastrutture a raso o interrate quali zone a parcheggio, aree verdi e viabilità, mentre ulteriori tipologie di intervento, diverse dalle precedenti, potranno essere analizzate caso per caso al fine di verificarne la compatibilità con la realtà industriale esistente e con le eventuali situazioni incidentali che possano verificarsi.
21. Le presenti disposizioni vanno applicate in combinato disposto rispetto alle ulteriori Norme del PTCP.